

REPERTORIO N.....

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONVENZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA REGOLANTE L’AFFIDO DEL PROGETTO DI RIORDINO DI ARCHIVI E RECUPERO DI LAVORI ARRETRATI DI TIPO TECNICO O AMMINISTRATIVO DENOMINATO “FASCICOLANDO” – CIG ZF71906025 – INDIVIDUATO NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO 19 – “PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA’ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI” – ANNO 2016, PREVISTO DAL DOCUMENTO DI POLITICA DEL LAVORO 2015 – 2018 DELL’AGENZIA DEL LAVORO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

L'anno duemilasedici (2016), addì del mese di
presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, - Pergine Valsugana (TN) –
Piazza Gavazzi, 4,

TRA I SIGNORI

- LUCA DALLA ROSA, nato a Trento il 13/08/1964, in rappresentanza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Pergine Valsugana (Tn) – Piazza Gavazzi, 4 – CF/P.IVA 02143860225, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, a ciò autorizzato con deliberazioni della Giunta n. 109 dd. 29/05/2008, del Comitato Esecutivo n. 2 dd. 18/01/2016 e n. 17 dd. 29/02/2016, nonché con Decreto del Presidente n. 22 dd. 04/11/2015;
- DOMENICO ZALLA, nato a Trento il 26/06/1975, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società Cooperativa Sociale Venature, sede legale in Trento, via Alto Adige n. 94 – CF/P.IVA 02107500221, il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Venature.

Premesso che:

- il Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2015 – 2018, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1945 dd. 02/11/2015, comprende l'Intervento 19 "Progetti per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili";
- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 17 dd. 29/02/2016 è stato approvato il progetto di Intervento 19 di riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo denominato "Fascicolando" per l'anno 2016;
- con nota prot. n. S202/2016/171378-24.4 dd. 05/04/2016, protocollata in atti in pari data prot. n. 7951, l'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento ha comunicato l'approvazione di tale progetto, con l'assegnazione di n. 4 lavoratori per la durata di 9 mesi, e la concessione di un contributo totale presunto di € 26.615,40;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. _____ dd. _____, si è proceduto all'aggiudicazione del progetto alla Società Cooperativa Sociale Venature di Trento per una durata del progetto di 8,5 mesi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito per brevità denominata Comunità, come sopra rappresentata, affida alla Società Cooperativa Sociale Venature, di seguito per brevità denominata Società, come sopra rappresentata, l'incarico di eseguire le prestazioni previste dal progetto di riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo denominato "Fascicolando", allegato alla presente convenzione – CIG ZF71906025, da svolgersi presso gli uffici della Comunità, nell'ambito dell'Intervento 19 – Progetti per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili, di seguito per brevità denominato Intervento, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, che ha approvato il progetto, e dalla Comunità,

per un importo complessivo massimo di € 36.741,43, IVA 22% compresa.

Le attività e i servizi devono essere eseguiti dalla Società secondo le condizioni stabilite nella presente convenzione e sulla base della relazione progettuale allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 2

La Società accetta l'incarico di cui al precedente articolo 1 alle condizioni e secondo le modalità esposte negli articoli successivi. La Società dichiara di essere dotata di attrezzature adeguate per la gestione delle attività previste dal progetto ed in possesso di una struttura tecnico/organizzativa idonea allo svolgimento dei lavori da eseguire e consona alle necessità di supporto nei confronti dei soggetti inseriti nel progetto; dichiara di possedere una sede amministrativa autonoma che assicuri adeguata accessibilità ed è in posizione di regolarità contributiva.

ART. 3

Con la presente convenzione si stabilisce che:

- si tratta di un progetto "di utilità collettiva" e dà luogo ad un finanziamento a cui si applica la Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011 e s.m. e i.;
- la piena responsabilità dell'esecuzione del progetto di inserimento rimane esclusivamente in capo alla Società;
- l'incarico fa riferimento ad un "servizio d'interesse economico generale", in quanto diretto a sostenere e valorizzare l'occupazione di soggetti svantaggiati.

ART. 4

Le prestazioni verranno eseguite presso gli uffici della Comunità.

ART. 5

Per la realizzazione delle prestazioni di cui al precedente art. 1 la Società si

impegna ad assumere i lavoratori sotto indicati, iscritti nelle apposite liste approvate dall'Agenzia del Lavoro, applicando loro il trattamento previsto dall'*Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva denominate "Interventi di accompagnamento all'occupabilità (ex lavori socialmente utili)"* previsti dal vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2011-2013, tra le quali l'Intervento 19, stipulata tra la Federazione Trentina della Cooperazione e le Organizzazioni Sindacali e vigente alla data di stipulazione della presente:

- n. 1 soggetto a tempo parziale a 30 ore settimanali appartenente alla categoria B) – disoccupati invalidi ai sensi della legge n. 68/99;
- n. 1 soggetto a tempo parziale a 25 ore settimanali appartenente alla categoria B);
- n. 1 soggetto a tempo parziale a 22 ore settimanali appartenente alla categoria C) – disoccupati, con più di 25 anni, in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione. Rientrano fra i soggetti beneficiari di cui alla presente lettera anche le donne segnalate quali vittime di violenza;
- n. 1 soggetto a tempo parziale a 17,50 ore settimanali appartenente alla categoria C).

I lavoratori devono essere assunti secondo le modalità stabilite dalle leggi in vigore.

La Società dovrà dotare i lavoratori di idoneo cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Il progetto prevede una durata massima di 8,5 (ottovirgolacinque) mesi, da terminarsi comunque entro il 31/12/2016 – rapportati su 5 (cinque) giorni alla settimana – a decorrere dalla data concordata tra le parti. Qualora il progetto non venisse concluso entro la suddetta data, verrà riconosciuto il costo lavoro, ed oneri correlati, sostenuti fino a tale termine.

Nel caso la durata del progetto dovesse per qualsiasi motivo risultare inferiore al periodo di tempo previsto al comma precedente, il corrispettivo di cui al successivo articolo 11 sarà commisurato all'effettiva durata del progetto.

ART. 7

La Società è tenuta a:

- a) eseguire le prestazioni in conformità al progetto di cui al precedente articolo 1 ed indicate nella relazione progettuale delle attività allegata alla presente convenzione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia. Le prestazioni da effettuare sono unicamente quelle approvate dall'Agenzia del Lavoro. Non sono ammesse eventuali prestazioni aggiuntive o modificazioni rispetto al progetto approvato dall'Agenzia del Lavoro, se non dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte della medesima e di conseguenza della Comunità. Ogni eventuale interruzione o riduzione anche parziale nell'esecuzione del progetto dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità e debitamente motivata nella "relazione tecnica finale" di cui al presente articolo, lett. i), descrivendo in modo dettagliato la causa e gli eventi oggettivamente rilevanti che hanno originato la mancata esecuzione delle prestazioni stesse;
- b) mettere a disposizione la figura del Coordinatore di cantiere, la cui idoneità dovrà essere documentata nella "scheda coordinatore", che la Società dovrà compilare ed inviare, completa delle informazioni per la reperibilità del coordinatore durante l'orario di svolgimento delle prestazioni, il giorno stesso della partenza del cantiere di lavoro, all'Agenzia del Lavoro e alla Comunità, assieme al modulo di inizio cantiere. Il Coordinatore di cantiere deve possedere specifici titoli di studio o aver acquisito una professionalità idonea derivante da una comprovata esperienza lavorativa di almeno nove mesi in campi coerenti con le attività svolte. Il

Coordinatore di cantiere ha l'obbligo di monitorare costantemente la squadra di lavoro, seguendo i singoli lavoratori impiegati nel progetto, visitando direttamente le sedi di lavoro almeno due volte alla settimana, svolgendo la dovuta attività di supporto e coordinamento complessivo sia dal punto di vista tecnico sia socio-relazionale, lasciando traccia del lavoro svolto sui documenti di rilevazione delle presenze dei lavoratori (rapportino presenze settimanali) utilizzati dal datore di lavoro. Il Coordinatore di cantiere garantisce tutti gli spazi di verifica utili, allo scopo di fornire gli aiuti necessari ai lavoratori, intrattenendo i contatti con i soggetti a vario titolo interessati al progetto (Comunità, Servizi segnalanti, Agenzia del Lavoro), fornendo loro, ogniqualvolta saranno richieste, tutte le informazioni relative all'andamento delle prestazioni. In caso di sua sostituzione, dovrà esserne data immediata comunicazione ai soggetti interessati. L'osservazione dei lavoratori è di competenza della Società tramite il Coordinatore di cantiere, il quale, nel corso del progetto, potrà confrontarsi anche con altri soggetti interni o esterni alla Comunità. Il processo e l'esito di tale osservazione (che prevede una tappa intermedia ed una finale) sono formalizzati dal Coordinatore di cantiere attraverso la "Scheda di Rilevazione", che, a fine progetto, deve essere consegnata, con la dovuta riservatezza, ai referenti sociali della Comunità, agli eventuali Servizi segnalanti, oltreché all'Agenzia del Lavoro. L'obiettivo è quello di garantire una "restituzione finale" di informazioni ad Enti e Servizi segnalanti che consenta agli stessi un'adeguata progettazione futura relativamente ai lavoratori segnalati. Il Coordinatore di cantiere deve redigere anche la "relazione tecnica finale" dei lavori svolti, come indicato alla successiva lett. i);

- c) collaborare fattivamente con la Comunità, attenersi alle disposizioni che in fase di svolgimento dei lavori e per la buona esecuzione degli stessi potranno da questa

- essere date e fornire tutte le informazioni relative all'andamento delle attività;
- d) inviare il primo giorno di lavoro alla Comunità il rapportino di inizio cantiere, copia dei modelli UniLav e la scheda coordinatore ed all'Agenzia del Lavoro la documentazione di avvio lavori dalla stessa richiesta;
 - e) inviare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro, all'atto del loro verificarsi, eventuali rinunce all'occupazione e relative motivazioni utilizzando il modello di proposta assunzione predisposto dall'Agenzia e sottoscritto dal lavoratore, e raccordarsi con la Comunità per attivare le eventuali procedure finalizzate alla corretta sostituzione dei lavoratori dimissionari. In caso di dimissioni o licenziamenti è fatto obbligo di inviare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro il rapportino di variazione cantiere, indicando le motivazioni. Il lavoratore subentrante deve essere iscritto nelle liste approvate dall'Agenzia del Lavoro. Non sono ammessi disoccupati iscritti in lista di mobilità o beneficiari della relativa indennità, né destinatari che abbiano maturato i requisiti minimi per fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia. Tempestiva comunicazione alle suddette parti va prevista anche in caso di eventuali provvedimenti disciplinari. Eventuali assenze dei lavoratori dovranno essere comunicate alla Comunità. In caso contrario, la presente convenzione può essere inappellabilmente annullata;
 - f) disporre l'effettuazione a favore dei lavoratori delle visite mediche previste dalla Legge 626/1994 e s.m., con oneri interamente a proprio carico;
 - g) attenersi alle disposizioni date dalla Comunità relativamente ai rischi presenti negli ambienti di lavoro ed alla procedura di gestione delle emergenze, ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione per la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/08. Si dà atto che per tale contratto non esiste rischio di interferenza tra la Comunità e la Società ed il costo per la sicurezza viene valutato

pari a 0 (zero), come previsto dal D.Lgs. 81/2008;

- h) far partecipare i lavoratori ad eventuali giornate formative a sostegno dell'inserimento lavorativo ed informative in merito alle finalità dell'Intervento, alle modalità di attuazione, agli aspetti contrattuali, alla sicurezza sul lavoro, nonché all'attività di formazione che si rende opportuna in merito alla tipologia di intervento prevista ed alle categorie specifiche dei lavoratori coinvolti. Le giornate di formazione/informazione vengono considerate lavorative a tutti gli effetti;
- i) presentare mensilmente alla Comunità copia dei rapportini settimanali presenze operai e i fogli presenza mensili. Presentare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro, entro la settimana successiva al termine dei lavori, il rapportino di fine cantiere. E' fatto obbligo di presentare, entro 60 giorni dal termine del progetto, la contabilità finale sulla base dell'attività svolta, composta da tabella riassuntiva costi manodopera, dichiarazione di corrispondenza al vero dei dati esposti, "scheda di rilevazione" di ciascun lavoratore (da consegnare con le dovute misure di riservatezza) e "relazione tecnica finale" contenente la descrizione degli interventi eseguiti, redatta e sottoscritta dal Coordinatore di cantiere; il tutto secondo le indicazioni e nel rispetto rigoroso dei termini dati dalla Comunità, pena la sospensione nella liquidazione del saldo;
- j) comunicare tempestivamente, e comunque in corso di esecuzione del progetto, eventuali modifiche ai dati di spesa conseguenti ad aggiornamenti contrattuali, nuove disposizioni previdenziali e/o di Legge. La Comunità si impegna a riconoscere e liquidare l'eventuale aumento del costo manodopera derivante da tali circostanze, i costi previsti dall'Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro (indennità di trasporto, festività infrasettimanali e maggiorazioni orarie, costo previdenza complementare a carico del datore di lavoro (Laborfonds)) e costi correlati,

- subordinatamente alla relativa copertura finanziaria dell'Agenzia del Lavoro;
- k) sovrintendere alla tempestiva e continua esposizione presso la sede di lavoro di cui ai precedente art. 4 del cartello "Interventi di accompagnamento all'occupabilità" consegnato alla Società ad inizio progetto.

ART. 8

La Società tiene sollevato ed indenne la Comunità da ogni controversia che possa derivare da contestazioni o danni causati a terzi in ordine all'esecuzione delle prestazioni. A tal fine la Società produce alla Comunità idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. a copertura della responsabilità che può derivare da lesioni a persone, cose o animali, fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- R.C.T.: € 3.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose, anche se appartenenti a più persone;
- R.C.O.: € 3.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di € 1.500.000,00 per persona infortunata.

Per eventuali inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, la Comunità potrà rivalersi nei confronti della Società con la richiesta del pagamento di penalità.

Le penali, il cui importo non potrà in ogni caso essere inferiore ad € 155,00, saranno stabilite dalla Comunità previa regolare contestazione scritta di inadempienza, verso la quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione. Mancanze o disservizi di grave entità o frequenti inadempimenti di minore entità oggetto di contestazioni e reclami formali da parte della Comunità (superiori a sei contestazioni), potranno costituire motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi del Codice Civile. Il pagamento delle penalità e la

risoluzione del contratto per inadempienza grave non liberano la Società dalla responsabilità dei danni causati dalle inadempienze stesse.

L'ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà trattenuto a conclusione del servizio all'atto del pagamento del saldo.

ART. 9

In caso di esecuzione parziale del progetto (vedasi art. 7 – lett. a), di esecuzione con personale non rientrante nelle tipologie dell'Intervento o comunque di esecuzione non idonea al conseguimento degli obiettivi dell'Intervento, la Comunità può revocare lo stesso a suo giudizio insindacabile. In caso di risoluzione la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente.

ART. 10

La Comunità effettuerà controlli periodici mediante proprio personale al fine di verificare che le prestazioni fornite dalla Società siano conformi a quanto previsto dal progetto e dalla presente convenzione. L'eventuale mancata osservanza delle norme sopra esposte può comportare in qualsiasi momento la sospensione delle attività e pertanto la risoluzione della convenzione e/o l'applicazione delle penali ai sensi del sopraccitato articolo 8.

L'approvazione degli atti contabili finali spetta alla Comunità.

ART. 11

Il costo massimo per la realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione è previsto in complessivi € 36.741,43 IVA 22 % compresa, di cui:

a)	COSTO MANODOPERA OPERAI COMUNI	€	26.627,70
b)	COSTO DI GESTIONE (4% costo manodopera lett. a)	€	1.065,11
c)	COORDINATORE DI CANTIERE (13% del contributo provinciale pari al 70% del costo manodopera lett. a)	€	<u>2.423,12</u>

IMPONIBILE	€	30.115,93
IVA 22%	€	<u>6.625,50</u>
TOTALE COMPLESSIVO IVA compresa	€	36.741,43

Il costo complessivo sopra indicato è stato determinato in base ai vincoli e agli obblighi previsti dall'Intervento per l'anno 2016 approvato dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e dalla vigente Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva, tra cui l'Intervento 19, stipulata tra la Federazione Trentina della Cooperazione e le Organizzazioni Sindacali.

Si dà atto che è stata applicata una procedura di confronto concorrenziale per l'aggiudicazione del progetto, per cui non è vincolante la comparazione del compenso (costo gestione) al valore storico pratica per affidamenti di analoghi servizi e che il finanziamento pubblico risulta indispensabile per procedere all'inserimento professionale di soggetti svantaggiati, altrimenti economicamente non vantaggioso.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto non possono essere richiesti ulteriori specifici finanziamenti pubblici.

Non sono ammissibili spese per l'effettuazione di lavori già finanziati negli anni precedenti.

ART. 12

L'importo complessivo massimo spettante alla Società per l'esecuzione delle prestazioni, determinato in € 36.741,43 IVA 22% compresa, secondo quanto indicato al precedente art. 11, verrà liquidato nel seguente modo:

- liquidazione in rate posticipate mensili del costo manodopera operai comuni effettivamente sostenuto nel mese di riferimento e della quota parte del costo per il Coordinatore di cantiere, su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva;

- liquidazione dell'ultima rata del costo manodopera operai comuni, del costo per il Coordinatore di cantiere, oltre all'intero costo di gestione, al termine del progetto sulla base dei costi effettivi, previa verifica della copertura finanziaria da parte dell'Agenzia del Lavoro, nel limite massimo complessivo di spesa previsto nella presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7 lett. j), e su presentazione di regolare fattura corredata della documentazione richiesta all'art. 7 lett. i). La liquidazione finale è altresì subordinata all'accertamento della regolarità contributiva.

Le fatture dovranno sempre riportare, a pena di sospensione nel pagamento il CIG, come da successivo art. 16, ed i costi separati (costo manodopera operai comuni, costo di gestione, costo Coordinatore di cantiere).

Il costo di gestione è riconosciuto in percentuale sul costo manodopera operai comuni effettivo.

I costi finanziati dall'Agenzia del Lavoro non possono superare quelli riconosciuti dalla medesima Agenzia del Lavoro ai fini dell'assegnazione del contributo.

La liquidazione della prima rata è subordinata, oltreché alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DOL (Durc On Line), alla presentazione da parte della Società di:

- documentazione attestante l'avvenuta assunzione (modelli UniLav);
- rapportino di inizio cantiere;
- scheda Coordinatore di cantiere.

ART. 13

Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture al repertorio della Comunità. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato. Nel caso il pagamento dei corrispettivi sia subordinato al ricevimento di specifica documentazione e qualora la medesima pervenga in

data successiva alle fatture, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento di tale documentazione. Il pagamento degli importi a saldo avverrà ad avvenuto ricevimento e controllo della documentazione di rendiconto di cui all'art. 7 – lett. i) e previa verifica del contributo provinciale.

Al fini dell'emissione delle fatture elettroniche, si precisa che la Comunità è soggetta allo split payment.

ART. 14

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, la Società è tenuta a costituire, prima della sottoscrizione della convenzione stessa, una cauzione definitiva, nella forma della fideiussione bancaria, nella misura di € 1.505,80 (importo ridotto del 50% in quanto Onlus)

Non saranno accettate fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Comunità.

La cauzione dovrà perdurare sino alla scadenza della convenzione, fermo restando che lo svincolo della garanzia sarà autorizzato dalla Comunità dopo l'accertamento dell'inesistenza di pendenze relative agli obblighi della convenzione.

ART. 15

Per l'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 1 la Società ha necessità di trattare i seguenti dati: dati personali (sia comuni che sensibili) riferiti agli utenti e loro familiari.

La Società è conseguentemente nominata Responsabile del trattamento e riconosce che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 169/03).

In particolare la Società si impegna a:

- ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali rispettando le disposizioni previste;
- agire in modo lecito e secondo correttezza verificando che i dati trattati siano esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e successivamente trattati;
- adottare, verificare e rispettare le misure di sicurezza minime nonché idonee come prescritto dal titolo V della parte I del Codice in materia di protezione dei dati personali e dal proprio disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;
- verificare il costante funzionamento ed aggiornamento delle misure di sicurezza già esistenti e quelle che verranno successivamente adottate;
- provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dati come previsto dall'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali vigilando su di essi affinché siano osservate le disposizioni e le istruzioni impartite;
- comunicare alla Comunità, quale Titolare del trattamento, qualsiasi disfunzione che possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- fornire informazioni in caso di richiesta da parte degli interessati, come previsto dalla Parte I, titolo II (Diritti dell'interessato) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- attenersi alle altre ulteriori istruzioni che possono essere contenute nella presente convenzione o successivamente impartite dalla Comunità;
- entro il 31 dicembre dell'anno in corso, la Società deve provvedere a elaborare ed inviare alla Comunità, quale Titolare del trattamento, una relazione sulle misure di sicurezza adottate.

La Comunità, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare

verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla Società.

ART. 16

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si obbliga a comunicare alla Comunità, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

In ottemperanze a quanto disposto dalla L. 136/2010, il Codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata alla Comunità, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili della Società, sia cartacei che informatici, riguardanti il progetto.

ART. 17

Si dà atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 4 dd. 27/01/2016 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività del presente atto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 18

Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 8, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza della Società anche in relazione ad una sola delle obbligazioni contrattuali, previa notificazione scritta da

inviarsi a cura della Comunità, a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio della Società.

E' facoltà della Comunità procedere alla risoluzione del contratto anche qualora si verificino a carico della Società le ipotesi previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (assenza dei requisiti di ordine generale).

Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Comunità dichiara alla Società che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Comunità non compensa le prestazioni non eseguite, ovvero non eseguite correttamente, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando nel corso del contratto la Comunità accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale la Società si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Comunità il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando la stessa alla Società che segue immediatamente in graduatoria o ad altra Società Cooperativa.

ART. 19

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle prescrizioni fissate dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in sede di approvazione dell'Intervento 19 per l'anno 2016.

ART. 20

In caso di inadempienze relative all'effettuazione di quanto stabilito dalla presente

convenzione è competente il Foro di Trento.

ART 21

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico della Società.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e succ. mod. ed int.

La Società è una Onlus e la presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI

VENATURE

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE

E PROGRAMMAZIONE

DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA

E BERSNTOL

- dott. Domenico Zalla -

- dott. Luca Dalla Rosa -

U/Prog/eg/2016/comunitàaltavalsuganabersntol/convenzioni/Intervento 19-2016 Fascicolando.doc

Titolo del progetto

"FASCICOLANDO" - PROGETTO DI INTERVENTO 19 - ANNO 2016- SETTORE RIORDINO E ARCHIVIO-

Tempi del progetto:

- stesura e presentazione del progetto: febbraio 2016
- selezione dei lavoratori: febbraio 2016
- realizzazione del progetto: periodo compreso tra aprile e dicembre 2016 (durata circa 8,5 mesi)

Territorio di realizzazione del progetto:

Uffici della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Servizio che presenta il progetto:

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Socio-Assistenziale, Responsabile del Servizio dott.ssa Daniela Roner

Soggetti coinvolti nel progetto:

- all'interno della Comunità:

- Servizio Socio-Assistenziale come referente tecnico del progetto, come soggetto che individua i lavoratori e come beneficiario del servizio "Fascicolando"
- Servizio Istruzione-Mense e Programmazione come soggetto referente per l'individuazione della Cooperativa Sociale che seguirà il progetto (nonché RUP amministrativo) e come beneficiario del servizio "Fascicolando"
- Servizio Urbanistica come beneficiario del servizio "Fascicolando"
- Servizio Edilizia Abitativa come beneficiario del servizio "Fascicolando"

- All'esterno della Comunità:

- Agenzia del Lavoro che approva le liste dell'Intervento 19 da cui si ricavano i nominativi dei potenziali lavoratori
- Cooperativa Sociale di tipo B aggiudicataria della gestione del progetto
- Operatori del servizio "Fascicolando"

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Contesto e motivazione:

Anche per l'anno 2016 la Comunità Alta Valsugana e Bersntol intende proporre il progetto denominato per l'anno in corso "Fascicolando" quale progetto inserito nell'ambito dell'Intervento 19 del "Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2015-2018" dell'Agenzia del Lavoro, consistente nel riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo

Tale progetto trova la sua collocazione nel Piano Sociale di Comunità.

La scelta di proseguire con il progetto "Fascicolando" è data dagli ottimi risultati conseguiti dall'iniziativa negli anni precedenti. Quest'anno il progetto prevede una sua realizzazione nel periodo compreso tra aprile e dicembre ipotizzando una durata massima di 8,5 mesi. Il numero di lavoratori impiegati è pari a quattro lavoratori part-time. Anche per il 2016 verranno ripresentate le medesime mansioni che sono di seguito specificate.

OBIETTIVI:

Obiettivi generali:

- Fornire un'opportunità lavorativa per persone considerate in fascia debole dal punto di vista occupazionale;

Obiettivi specifici:

- Promuovere l'emancipazione personale e sociale attraverso l'occupazione;
- Fornire una opportunità occupazionale attenta alle peculiarità della persona (limitazioni personali e/o sociali) e al rafforzamento della stessa in rapporto alle proprie fragilità;
- Favorire l'attivazione di un percorso volto all'acquisizione di sempre maggiori competenze lavorative, mirate al perseguimento di un'occupazione stabile e duratura.

DESTINATARI:

I lavoratori dovranno essere residenti nel territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, sia di sesso femminile che maschile, con predisposizioni personali atte allo svolgimento di attività che prevedano il contatto con persone, ma soprattutto con capacità organizzative e buona conoscenza dei principali strumenti informatici; gli stessi saranno individuati tra gli iscritti presenti nelle liste per l'Intervento 19 stilate dall'Agenzia del Lavoro. Nello specifico le categorie di riferimento sono:

- categoria C (persone disoccupate in difficoltà occupazionale in quanto soggette a processi di emarginazione sociale o portatrici di

handicap psichici, fisici o sensoriali segnalate dai servizi sociali e/o sanitari);

- categoria B (persone disoccupate invalide ai sensi della Legge 68/99);
- categoria A (persone disoccupate da più di 12 mesi con più di 45 anni).

Considerata la peculiarità del progetto, potranno essere riconfermati alcuni lavoratori dello scorso anno, in modo da garantire una continuità nel servizio e al tempo stesso valorizzare le competenze acquisite garantendo un servizio serio ed efficace.

Considerato che il progetto è promosso dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol quale Ente sovra-comunale, non risulta organizzativamente sostenibile contattare tutte le persone iscritte alle liste per l'Intervento 19 stilate dall'Agenzia del Lavoro e pertanto viene data priorità a persone in difficoltà e difficilmente collocabili sul libero mercato del lavoro, prevalentemente appartenenti alle categorie C e B, sentito anche il Servizio segnalante prima della convocazione da parte della Commissione. Nella selezione vengono inoltre tenuti presenti i criteri specificati di seguito.

METODOLOGIA:

Obiettivi metodologici:

- Consolidare e migliorare l'organizzazione del progetto in termini di efficienza ed efficacia attraverso strumenti di sostegno maggiore ai lavoratori stessi,
- Supportare i Servizi della Comunità di Valle coinvolti nelle attività di riordino e archivio.

Individuazione del personale:

Nella fase di selezione del personale, attingendo alle liste approvate dall'Agenzia del Lavoro, ci si basa in prima battuta sui seguenti criteri trasversali come da Decisione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 1 dd 11/01/2016:

- residenti nei comuni della comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- disoccupati iscritti alle liste Intervento 19 presso il Centro per Impiego;
- categorie C,B,A (in ordine di priorità);
- per soggetti iscritti Intervento 19 cat. C, verrà sentito anche il Servizio segnalante prima della convocazione da parte della Commissione;

in secondo luogo si osserveranno i seguenti criteri:

1. attitudine al compito in termini di competenze relazionali e organizzativo/informatiche;

2. assenza di impedimenti che precludono lo svolgimento degli incarichi previsti;
3. avere esigenze reddituali particolari (es. famiglie monoreddito);
4. avere limitati sbocchi lavorativi per età o problematiche fisiche.

Durante il periodo di selezione del personale verrà mantenuto uno stretto raccordo con il locale Centro per l'Impiego.

ATTIVITÀ PREVISTE

Attività di organizzazione dell'intervento:

Rispetto alla gestione ed organizzazione delle attività, si propone la seguente organizzazione:

Figure coinvolte:

- Segnalanti (Servizio Sociale, Servizi Specialistici dell'Azienda Sanitaria);
- beneficiari del progetto;
- 4 operatori di Intervento 19 part – time con il seguente orario: 1 a 30 ore – 1 a 25 ore – 1 a 22 ore e 1 a 17,5 ore;
- coordinatore di cantiere (messo a disposizione dalla cooperativa erogante il servizio e in grado di svolgere funzioni sia di direzione cantiere che di responsabile sociale);
- referente tecnico (assistente sociale che pianifica e segue la realizzazione del progetto).

Si prevede la diversificazione delle attività a seconda del Servizio a cui gli operatori saranno assegnati come di seguito specificato:

Servizio Socio-Assistenziale

E' previsto l'impiego di un operatore part-time a 30 ore settimanali con le seguenti mansioni:

1. archiviazione elettronica di materiale bibliografico e riordino dell'archivio generale del Servizio e della biblioteca;
2. recupero e riordino di materiale non ordinato relativo alle competenze del Servizio Socio-Assistenziale;
3. archiviazione elettronica delle cartelle utenti divisa per area minori e area adulti anziani, suddivisa per zone di residenza, e archiviazione fisica nell'archivio del Servizio Socio-assistenziale, per la sede di Pergine e per la sede di Levico.

Servizio Istruzione-Mense-Programmazione

L'attività prevista per il 2016, avvalendosi di un operatore con impiego part-time a 25 ore settimanali, sarà la seguente: si provvederà all'implementazione costante di materiale cartaceo da far confluire nell'archivio "di deposito" presso i locali della sede distaccata in loc. Costa di Vigalzano di Pergine Valsugana. Si proseguirà poi il lavoro, avviato negli anni passati, di catalogazione e riordino dell'archivio "di deposito" mediante selezione e preparazione di ulteriore materiale da destinare all'eventuale scarto. Inoltre, il lavoratore proseguirà l'attività di riordino già svolta negli scorsi anni, in particolare per quanto riguarda l'elencazione e la sistemazione dell'intero archivio corrente attualmente in uso con allocazione fisica della documentazione del Servizio (raccolte deliberazioni, decisioni, determinazioni, contratti, convenzioni, materiale relativo ai buoni pasto, progetti e iniziative varie, verbali vari, libri e riviste, materiale pubblicitario, pratiche di contributo, pratiche ex Azione 10 ed altro), nonché suo caricamento, laddove necessario, su banche dati informatiche, con particolare riferimento all'applicativo gestionale dei cosiddetti "buoni pasto informatizzati".

Servizio Urbanistica

Si prevede la prosecuzione del progetto avviato lo scorso anno (e tuttora in corso) con l'impiego di un operatore part-time a 17,5 ore settimanali per gestire l'archiviazione documentale del materiale cartaceo, in parte su supporto informatico, relativo agli strumenti urbanistici redatti nel corso degli ultimi anni, oltre che la corrispondenza di natura tecnica con i Comuni (pareri, quesiti,...).

Si tratta nello specifico di effettuare la continua archiviazione di materiale anche in corso di progettazione (elaborati grafici, relazioni e corrispondenza) secondo una precisa ripartizione, ovvero per amministrazione nel caso di corrispondenza generale, o per argomento nel caso di singoli strumenti urbanistici oggetto di convenzione con i Comuni. Il lavoro consisterà poi nella organizzazione e ripartizione del materiale cartaceo nei vari archivi disponibili per il Servizio, secondo la necessità di consultazione del materiale stesso e la priorità di consultazione.

Il soggetto impiegato curerà parzialmente anche l'archiviazione della corrispondenza ordinaria; potrà collaborare nell'attività di acquisizione digitale del materiale destinato all'Archivio iconografico dei paesaggi di Comunità nonché nella compilazione degli schedari relativi, nell'attività di sistemazione e riorganizzazione dell'archivio digitalizzato del servizio, nell'archiviazione delle pratiche presso la Commissione per la Pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Servizio Edilizia Abitativa

E' previsto l'impiego di un operatore part time a 22 ore settimanali per svolgere le seguenti attività:

- 1.archiviazione mediante supporto informatico di domande di locazione alloggio pubblico e/ o di contributo integrativo;
2. gestione dell'archivio afferente la liquidazioni di contributi integrativi sul canone di locazione relativi alle domande 2°sem.2014 e 2°sem.2015;
- 3.selezione e preparazione di materiale da destinare allo scarto (la selezione manuale del materiale avverrà secondo criteri che saranno indicati dal personale del Servizio),

Il soggetto impiegato curerà parzialmente anche l'archiviazione della corrispondenza ordinaria e collaborerà nell'archiviazione della documentazione di competenza del Servizio di natura diversa rispetto a quella sopra indicata.

F.to La Responsabile del progetto

- dott.ssa Daniela Roner -

F.to Il RUP

amministrativo del progetto

- dott. Luca Dalla Rosa -

U/Prog/eg/2016/comunitaaltavalsuganaebersntol/Intervento 19/Fascicolando/progetto Fascicolando.doc

